



l'attività che l'INA può svolgere nel biennio 1958-59 ed in relazione alla possibilità di un investimento in titoli azionari a condizioni convenienti, nonché alla finalità di pubblico interesse, cui è destinato il finanziamento. Sotto questo aspetto le circostanze ci consentono di avere larga copertura del fabbisogno e al tempo stesso di non dimettere neppure l'attività deliberativa per nuovi ed ulteriori impegni, come è stato detto sopra.

Va tenuto presente che l'operazione di cui trattasi rientra tra quelle consentite dalla legge regolatrice dell'INA, sia per quanto concerne la concessione del mutuo garantito da pegno in azioni, sia per quanto riguarda l'acquisto di azioni, che potrà essere deciso dall'INA tre mesi prima della scadenza del triennio di durata del mutuo: ma dovrà essere autorizzata dai Ministeri vigilanti ai sensi del n. 14 dell'art. 13 della legge 29 aprile 1923, n. 966.

Ose il Consiglio ritenga di autorizzare la concessione del mutuo nei termini susseposti, si dovrà pertanto richiedere ai Ministri del Tesoro e dell'Industria la particolare autorizzazione prevista dalla legge suddetta.

Per quanto d'altronde concerne l'acquisto